

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di conferimento presso impianto di trattamento di potature, sfalci e foglie caratterizzati da codice EER 20 02 01 e pneumatici fuori uso caratterizzati da codice EER 16 01 03, provenienti dal territorio comunale di Fidenza (PR), da espletarsi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip spa. Periodo di affidamento: anni 3 (tre).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto il servizio di conferimento di rifiuti urbani provenienti dal territorio comunale di Fidenza (PR) delle seguenti frazioni:

- **LOTTO 1** –potature, sfalci caratterizzati da codice EER 20 02 01, per un quantitativo di circa 1.420 tonnellate annue (dato ricavato dall'annualità pregressa di gestione) e un quantitativo stimato, per il periodo di affidamento (anni 3), di circa 4.200 tonnellate;
- **LOTTO 2** – pneumatici fuori uso caratterizzati da codice EER 16 01 03, per un quantitativo di circa 16 tonnellate annue (dato ricavato dall'annualità pregressa di gestione) e un quantitativo stimato, per il periodo di affidamento (anni 3), di circa 48 tonnellate.

L'Appaltatore si impegna a ricevere un maggiore ovvero un minore quantitativo di quello sopra indicato mantenendo invariate le condizioni offerte in sede di gara (ivi incluso il prezzo di riferimento in euro/ton offerto).

ART. 2 – MODALITA' DI GARA E PREZZO DI RIFERIMENTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso in valore assoluto sul prezzo unitario posto a base di gara, considerando anche il computo del costo di trasporto a carico della Stazione Appaltante, secondo quanto specificato nella Lettera di Invito.

Il prezzo unitario a base d'asta, al netto di iva e/o altre imposte e contributi di legge è pari a:

- 35 (trentacinque) euro/ton per il conferimento di potature, sfalci e foglie caratterizzati da codice EER 20 02 01;
- 175 (centosettantacinque) euro/ton per il servizio di trattamento e recupero di pneumatici fuori uso caratterizzati da Codice EER 16.01.03.

Al fine di non determinare antieconomici aggravii di spesa per la Società, il prezzo offerto, comprensivo del costo del trasporto come calcolato ai sensi della Lettera di Invito, non potrà comunque superare il valore di:

- 65 (sessantacinque) euro/ton per il conferimento di potature, sfalci e foglie caratterizzati da codice EER 20 02 01;
- 210 (duecentodieci) euro/ton per il conferimento di pneumatici fuori uso caratterizzati da codice EER 16 01 03.

Il servizio affidato sarà remunerato mediante l'applicazione del prezzo unitario offerto in gara dall'Impresa aggiudicataria, per i quantitativi di rifiuto effettivamente conferito, con rilevamento a destino del peso.

ART. 3 – LUOGO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il luogo di esecuzione del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti in oggetto coincide con il sito impiantistico proposto (o i siti impiantistici proposti) dall'Appaltatore, debitamente autorizzato ai sensi della normativa vigente con riferimento in particolare al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

I rifiuti in oggetto derivano da attività di raccolta effettuate nel Comune di Fidenza, dove San Donnino Multiservizi Srl è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di sicurezza e ambiente.

ART. 4 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato a base di gara, Iva esclusa, per l'intera durata dell'appalto (pari a anni 3 – tre) è pari a:

LOTTO	Descrizione beni e servizi	CPV	Importo a base di gara
1	Servizi di conferimento presso impianto di trattamento di potature, sfalci caratterizzati da codice EER 20 02 01	90513000-6	Euro 147.000
2	Servizi di conferimento presso impianto di trattamento di pneumatici fuori uso caratterizzati da codice EER 16 01 03	90513000-6	Euro 8.400

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze per entrambi i lotti è pari a € 0.

L'importo dei suddetti lotti è stimato, essendo la sua effettiva quantificazione legata agli effettivi quantitativi di rifiuti oggetto di trattamento e recupero.

Opzione di proroga del contratto

La stazione appaltante, per entrambi i lotti, si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 6 (sei), ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a:

- Lotto 1 – euro 24.500 (ventiquattromilacinquecento), al netto di iva;

Lotto 2 – euro 1.400 (millequattrocento), al netto di iva.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 (un) mese prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a:

- Lotto 1 – euro 29.400 (ventinovemilaquattrocento), al netto di iva;
- Lotto 2 – euro 1.680 (milleseicentottanta), al netto di iva.

ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO.

La durata dell’appalto è fissata in 3 (tre) anni, decorrenti, per ciascun lotto, dalla data di sottoscrizione del contratto.

Resta nella esclusiva facoltà di San Donnino Multiservizi srl interrompere, in qualsiasi momento, senza che derivino alla medesima obblighi di qualsiasi natura risarcitoria, indennitaria od altro, il rapporto in atto con la Ditta assegnataria del servizio, qualora lo stesso servizio – ad insindacabile giudizio degli uffici di San Donnino Multiservizi srl e sulla scorta di documentazione probatoria – non sia rispondente alle caratteristiche tecniche richieste, non venga espletato secondo le modalità concordate e/o comunque non soddisfi più le esigenze aziendali.

ARTICOLO 6 – REVISIONE PREZZI.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo (Istat-FOI).

ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del relativo contratto di affidamento, nonché a garanzia e dell’eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell’appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l’Appaltatore è obbligato a prestare, in favore di San Donnino Multiservizi Srl, la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all’art.106 del D. Lgs. 36/2023 e per l’importo di cui all’art. 53, comma 4 del medesimo D.lgs..

La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c.2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza che dovessero insorgere tra le Parti nell’esecuzione del contratto.

San Donnino Multiservizi Srl può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di San Donnino Multiservizi Srl, senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a San Donnino Multiservizi Srl, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all’importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da San Donnino Multiservizi Srl sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti;

qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, San Donnino Multiservizi Srl si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvederà immediatamente alla sua ricostituzione.

Non sarà accettata garanzia definitiva che preveda clausole che in qualunque modo pongano oneri a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE.

Ai sensi del d.lgs. 36/2023, l'importo della garanzia fideiussoria può essere ridotto nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la Ditta aggiudicataria dimostri il possesso delle certificazioni ivi previste. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale: le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

ART. 11 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è responsabile nei confronti di San Donnino Multiservizi Srl dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L'appaltatore è altresì responsabile per casi di danni arrecati eventualmente a San Donnino Multiservizi Srl e/o a terzi in dipendenza di dolo e/colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l'esecuzione del contratto.

A fronte di quanto sopra l'Appaltatore manleva San Donnino Multiservizi srl da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 c.c., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente

anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 12 – PERSONALE

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione del contratto, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto d'appalto, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, indicato negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 11 co. 2 del Codice dei Contratti, ovvero dallo stesso Fornitore in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 11 co. 3 del Codice dei Contratti;
- b) i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Fornitore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 6 del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il DEC invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 5, del Codice dei Contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere al Fornitore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge 9 agosto 2008, n. 133; gli stessi possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente sul luogo di esecuzione e verificarne la effettiva iscrizione nel già menzionato libro unico del Fornitore o del subappaltatore autorizzato.

ART. 13 – RISOLUZIONE

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici)

giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da San Donnino Multiservizi srl per porre fine all'inadempimento, San Donnino Multiservizi srl ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e di ritenere definitivamente la garanzia e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

Devono considerarsi inadempimenti contrattuali i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contenute nel presente Capitolato Tecnico.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo pec da parte di San Donnino Multiservizi per porre fine all'inadempimento, San Donnino Multiservizi ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell'articolo 1454 codice civile, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

In tutti i casi di risoluzione San Donnino Multiservizi srl ha diritto di escutere la garanzia per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di San Donnino Multiservizi srl di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

ART. 14 – RECESSO

San Donnino Multiservizi srl ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore mezzo PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Nelle ipotesi di recesso di cui in precedenza, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di San Donnino Multiservizi srl delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. e dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Dalla data di efficacia del recesso (ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di San Donnino Multiservizi srl), il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi srl;

Fuori dai casi stabiliti in precedenza, San Donnino Multiservizi srl ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in

qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, tramite comunicazione scritta inoltrata al fornitore a mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi srl e il fornitore avrà diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni dell'appalto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 123, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il credito dell'Appaltatore derivante dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio è determinato dalle attività effettivamente eseguite per il prezzo unitario a base di gara, rideterminato in forza del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore. Lo sconto contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

La contabilità dei compensi di spettanza dell'Appaltatore per l'esecuzione del presente appalto sarà redatta con cadenza mensile in contraddittorio con l'Appaltatore.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da San Donnino Multiservizi srl in 60 giorni d.f.f.m..

Le fatture saranno emesse dall'Appaltatore secondo le modalità di legge ed inviate a San Donnino Multiservizi Srl al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.sandonnino.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura i codici identificativi di gara (CIG) specificati nella Lettera di Invito.

I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.p.R. n. 602/1973.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, entro la data di stipulazione del contratto, i seguenti dati:

- Matricola azienda INPS e sede INPS competente;
- Codice ditta INAIL e sede INAIL competente;
- CCNL applicato;
- Comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto;
- Dichiarazione delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul succitato conto corrente.

In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti, sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

San Donnino Multiservizi Srl al fine di garantire in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara).

L'Appaltatore si obbliga a comunicare a San Donnino Multiservizi Srl gli estremi identificativi del

nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si obbliga inoltre ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010.

L'IVA è in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- a) all'osservanza degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti il presente servizio, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123, dal D. Lgs. 81/2008;
- b) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;
- c) a disporre, per tutta la durata del contratto, dell'impiantistica di destino dei rifiuti e delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio e dichiarate in sede di gara nonché a disporre di personale adeguatamente formato in relazione ai servizi da effettuarsi;
- d) all'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà carico dell'Appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato d'Oneri e della normativa vigente;
- e) a garantire l'esecuzione del servizio che, in quanto da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituendo quindi attività di pubblico interesse, non può essere sospeso o abbandonato; in caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146 per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ART. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal D.lgs. 36/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Con la sottoscrizione del contratto di affidamento, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Capitolato e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni.

ART. 18 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nella Lettera di Invito.

In conformità all'articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023, non vi sono limitazioni al subappalto delle prestazioni oggetto del presente affidamento, fermo rimanendo quanto previsto di seguito.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. Non può dunque essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. La prevalente esecuzione del Contratto è riservata all'affidatario.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, l'Aggiudicatario potrà ricorrere all'istituto del subappalto, purché il subappaltatore individuato possenga i requisiti necessari all'esecuzione dell'appalto.

I requisiti generali e speciali del subappaltatore saranno comprovati mediante consultazione del FVOE.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto non potrà essere autorizzato.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Committente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

Per tutti i profili qui non regolamentati, trovano applicazione le norme contenute nell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 19 – RICHIAMO ALLE LEGGI

I principali provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente alla data

odierna, sono i seguenti:

- Decreto Legislativo n. 36/2023: Codice degli Appalti;
- Decreto Legislativo n. 152/2006;
- Decreto Legislativo n. 81/2008: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

nonché tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Parma (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

ART. 21 – MANCATO AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

San Donnino Multiservizi srl, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile. I concorrenti non potranno nulla pretendere, qualora San Donnino Multiservizi srl, a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto.

La Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto alle condizioni di cui all'art. 109 del Codice.

ART. 22 – SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico del fornitore.

ART. 23 – BREVETTI E DIRITTI DI AUTORE

San Donnino Multiservizi Srl non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Aggiudicatario riterrà indenne San Donnino Multiservizi srl da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi persona, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione od uso dei beni oggetto di gara.

ART. 24 – VIGILANZA E CONTROLLI

San Donnino Multiservizi Srl ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora siano rilevate delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne sarà data comunicazione all'Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente, San Donnino Multiservizi srl si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato ed eventuali altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla

normativa vigente.

ART. 25 – ASSICURAZIONE

E' obbligo dell'Aggiudicatario stipulare, per ciascun lotto, polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi e danni a cose, a copertura delle attività affidate, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, con massimale, valido per l'intero periodo del servizio affidato, di importo non inferiore a €. 5.000.000.

ART. 26 – SICUREZZA

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza.

La Ditta aggiudicataria, durante le operazioni di scarico dei rifiuti presso l'impianto, dovrà adottare e/o far adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle normative antinfortunistiche e di legge vigenti, sollevando sin da ora San Donnino Multiservizi srl da ogni responsabilità civile e penale.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute dei propri lavoratori; assume, altresì, l'obbligo di prevenire e ridurre tutti i rischi da interferenza fra le attività di scarico dei rifiuti e le attività espletate presso l'impianto di conferimento.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART. 27 – ATTIVITA' OGGETTO DI CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

- LOTTO 1 – conferimento potature, sfalci caratterizzati da codice EER 20 02 01, per un quantitativo di circa 1.400 tonnellate annue (dato ricavato dall'annualità pregressa di gestione) e un quantitativo stimato, per il periodo di affidamento (anni 3), di circa 4.200 tonnellate;
- LOTTO 2 – conferimento pneumatici fuori uso caratterizzati da codice EER 16 01 03, per un quantitativo di circa 16 tonnellate annue (dato ricavato dall'annualità pregressa di gestione) e un quantitativo stimato, per il periodo di affidamento (anni 3), di circa 48 tonnellate.

I rifiuti che verranno conferiti provengono esclusivamente dal territorio comunale di Fidenza (PR) e sono classificati quali rifiuti urbani.

I rifiuti saranno trasportati a cura e spese di San Donnino Multiservizi srl o a mezzo Ditta autorizzata all'uopo incaricata, con l'ausilio di mezzi adeguati di varie tipologie (automezzi multilift con cassoni, motrici con semirimorchi, automezzi con o senza rimorchio, ecc) già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi, presso l'impianto o gli impianti di proprietà o nella disponibilità della ditta aggiudicataria.

Il recupero dei suddetti rifiuti consiste nell'effettuazione di operazioni codificate come R13 e R3/R4/R5 o R12 (deve essere effettuata almeno una delle suddette ultime quattro operazioni di recupero indicate) ai sensi di quanto previsto dall'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non essendo al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13; l'attività deve essere svolta in impianti in possesso di tutte le previste autorizzazioni di legge.

ART. 28 – CPV DEL CONTRATTO

Oggetto principale:

Lotto	CPV	Descrizione
Lotto 1	90513000-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
Lotto 2	90513000-6	Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi

ART. 29 – PREZZO A BASE DI GARA

Il prezzo definito a base di gara è pari:

Numero lotto	Oggetto del Lotto	Prezzo a base di gara
Lotto 1	Servizi di conferimento presso impianto di trattamento di patate, sfalci caratterizzati da codice EER 20 02 01	35,00 euro/ton
Lotto 2	Servizi di conferimento presso impianto di trattamento di pneumatici fuori uso caratterizzati da codice EER 16 01 03	175,00 euro/ton

da intendersi per entrambi i lotti IVA esclusa, inclusi gli oneri propri della sicurezza aziendali. Lo sconto percentuale offerto in sede di gara sarà fisso e invariato per tutta la durata del contratto. L'offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

ART. 30 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto è affidato secondo le modalità espone nella Lettera di Invito.

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, determinato mediante ribasso in valore assoluto sul prezzo unitario posto a base di gara, considerando anche il computo del costo di trasporto a carico della Stazione Appaltante.

ART. 31 – REFERENTE TECNICO DEL SERVIZIO (RT)

L'Appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l'incarico di Responsabile Tecnico del Servizio (di seguito RT), che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.

Il RT dell'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, dovrà interloquire con il personale incaricato della Stazione Appaltante per il coordinamento e lo svolgimento del servizio.

Il personale incaricato della Stazione Appaltante ha facoltà di accedere, previa richiesta all'Appaltatore, rispettando le prescrizioni di sicurezza dell'Appaltatore, a tutti i siti ove l'Appaltatore svolge le attività incluse nel presente appalto e ciò per eseguire verifiche, controlli a campione delle attività e delle prestazioni eseguite dall'Aggiudicatario.

Nel caso di rilievi da parte della Stazione Appaltante sulle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, il RT dovrà disporre ed eseguire a propria cura e spese le attività necessarie per la regolarizzazione della commessa contestata, ripetendo, se necessario, le attività già eseguite e non ritenute a perfetta regola d'arte senza poter richiedere ulteriori compensi di qualsiasi sorta, salvo l'applicazione di penali.

ART. 32 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la gestione della fornitura la Committente potrà eventualmente nominare in ausilio al RUP un proprio soggetto referente e/o suoi assistenti, le cui generalità saranno comunicate al Fornitore.

Al DEC, nominato da San Donnino Multiservizi srl, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento della fornitura.

Appartiene alla sfera di attribuzione del Direttore dell'esecuzione del Contratto indicare al Responsabile del Contratto del Fornitore le modalità operative ed i tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

ART. 33 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impianto indicato dal concorrente per il conferimento di rifiuti deve essere situato a una distanza non superiore a 100 (cento) km di sola andata dal centro di raccolta di via La Bionda– in Fidenza (PR) – (distanza calcolata utilizzando il software reperibile sul sito “Google Maps”, impostando la data di mercoledì 1° ottobre 2025, l'ora 8:30 del mattino e prendendo in considerazione il primo risultato offerto dal software per viaggi in auto). Qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla specifica sopra indicata.

Tale impianto deve inoltre essere rispondente alle seguenti caratteristiche:

- debitamente autorizzato ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'effettuazione di operazioni, sul rifiuto in oggetto per il rispettivo lotto, codificate come attività R13 e R3/R4/R5 o R12 (deve essere effettuata almeno una delle suddette ultime quattro operazioni di recupero indicate) ai sensi di quanto previsto dall'Allegato C alla Parte IV del Decreto, non essendo al riguardo ammessi impianti effettuanti esclusivamente attività di stoccaggio R13; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica;
- disponibilità di stoccaggio per quantitativi sufficienti a coprire i periodi di fermo/chiusura/manutenzione dell'impianto e di garantire conseguentemente, senza soluzione di continuità, il ritiro delle quantità mensili indicate nella lettera di invito e nel capitolato tecnico;
qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, la suddetta specifica deve essere assicurata dal loro complesso;
- dotato di attrezzature e strutture idonee per l'accesso ed il conferimento delle frazioni merceologiche previste dal presente Capitolato tramite automezzi di qualsiasi dimensione; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica;
- dotato di attrezzatura idonea per il rilevamento elettronico del peso dei rifiuti conferiti; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica;
- dotato di tutti gli accorgimenti, metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale idonee a garantire un elevato grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quelli dichiarati in sede di gara, se non in caso di comprovata forza maggiore. Nel caso, la sostituzione dell'impianto dovrà essere richiesta con comunicazione scritta corredata dalla relativa autorizzazione ed accettata in forma scritta dalla Stazione Appaltante. Resta comunque inteso che da tale cambio di impianto non dovranno derivare costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante né direttamente né indirettamente; eventuali maggiori

costi per oneri di trasporto dovranno quindi essere sostenuti dall'Appaltatore.

Qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti e qualora in corso di esecuzione non risulti dal concorrente garantito il rispetto della ripartizione tra i singoli impianti delle quote annue di rifiuti dichiarate in sede di offerta, eventuali maggiori costi per oneri di trasporto derivanti dalla diversa allocazione delle quote sui diversi impianti dovranno essere sostenuti dall'Appaltatore.

Il rifiuto verrà conferito a cura e spese della Stazione Appaltante nell'impianto indicato dall'Appaltatore, tramite idonei automezzi con regolare documento di trasporto rifiuti (Formulario di Identificazione Rifiuti).

Lo smaltimento degli scarti derivanti dal processo di recupero dei rifiuti conferiti deve ritenersi compreso nelle tariffe proposte in gara.

E' richiesta una disponibilità di massima, per il conferimento all'impianto, dei seguenti orari:

- Dal lunedì al venerdì: 7.00-12.30 e 13.30-17.00;
- Sabato: 7.00-12.30;

qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica.

La Stazione Appaltante provvederà a comunicare per iscritto all'Appaltatore il/i giorno/i del conferimento con un preavviso minimo di 24 (ventiquattro) ore.

La Stazione Appaltante non garantisce quantitativi minimi giornalieri, viceversa l'Appaltatore dovrà garantire la continuità delle operazioni di ricevimento dei rifiuti nelle giornate e negli orari indicati.

L'operazione di pesatura dei rifiuti conferiti deve essere effettuata presso l'impianto dell'Appaltatore.

Il servizio dovrà essere garantito anche nel periodo estivo e in ogni caso non potrà essere sospeso per più di 2 (due) giorni consecutivi, domeniche e festività incluse, salvo diverse e particolari situazioni, che dovranno essere preventivamente concordate con la Stazione Appaltante; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, la suddetta specifica deve essere garantita dal loro complesso.

Il trasporto presso l'impianto di trattamento è ad esclusivo carico della Stazione Appaltante, che si potrà avvalere anche di Ditte terze regolarmente autorizzate, dandone preventiva comunicazione all'appaltatore.

Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere garantita la pesatura e lo scarico presso l'impianto autorizzato e indicato dalla Impresa appaltatrice in sede di gara nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza; qualora il concorrente abbia previsto l'impiego di più impianti, ognuno di essi deve rispondere alla suddetta specifica.

I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto.

ART. 34 – PENALITA'

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Rup in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di San Donnino Multiservizi srl di pretendere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.

Le penali saranno comunicate all'aggiudicatario con lettera raccomandata o a mezzo di posta elettronica certificata ed il loro ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza.

Le penali che, ricorrendone i presupposti, San Donnino Multiservizi srl può applicare all'Appaltatore sono le seguenti:

- a) **Mancato conferimento del rifiuto.**

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore impedisca il conferimento del rifiuto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di far effettuare i conferimenti presso altri impianti, addebitando all'Appaltatore una penale pari al + 20% (venti per cento) del corrispettivo del servizio non effettuato, fatti salvi i maggiori danni.

Nel caso in cui la mancata possibilità del conferimento si verifichi per più di 2 (due) volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di considerare risolto il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, dandone semplice comunicazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui sopra e l'addebito delle maggiori spese conseguenti.

L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatore.

In caso di inadempimenti che comportino l'inosservanza di norme, leggi e regolamenti per cui vengano previste irrogazioni di sanzioni amministrative specifiche, l'applicazione delle stesse non assorbe l'eventuale possibilità, da parte di San Donnino Multiservizi, di determinare penali contrattuali che verranno rimosse in modo autonomo e non assorbente qualora ricorra una delle ipotesi descritte dalla presente fattispecie.

ART. 35 – MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALI

Le indicazioni e le prescrizioni del presente Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza dell'attività contrattuale e quindi per l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte. Le prestazioni ripartite per tutta la durata del contratto, commissionate da San Donnino Multiservizi srl ed eseguite dall'Appaltatore, saranno contabilizzate esclusivamente con il metodo "a misura".

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 – CLAUSOLA CODICE ETICO.

L'Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 adottato da San Donnino Multiservizi Srl e delle sue implicazioni per la società pubblicato, nell'apposita sezione, sul sito della Società attivo all'indirizzo www.sandonnino.it;
- non essere mai stato rinviato a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima San Donnino Multiservizi Srl a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 37 – DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ED ALTRA DOCUMENTAZIONE.

In materia di documentazione antimafia il presente appalto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto, in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il Contratto di affidamento è risolto di diritto e la

Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

Parimenti il contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per San Donnino Multiservizi Srl.

Resta salvo il diritto di San Donnino Multiservizi Srl al risarcimento dei maggiori danni subiti.

ARTICOLO 38 – SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ E AMBIENTE

San Donnino Multiservizi ha attivato un Sistema di Gestione Qualità e Ambiente, nel rispetto delle norme ISO 9001 e ISO 14001; al riguardo, potete consultare il documento di Politica per la Qualità e l'Ambiente sul nostro sito www.sandonnino.it".

ARTICOLO 39 – RISERVATEZZA.

L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

ARTICOLO 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara Allegato sub 4.

Fidenza, 29 gennaio 2025

*Il Responsabile Unico del Progetto
(f.to Geol. Enrico MENOZZI)*